



COMUNE DI ROSOLINI

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI – SIRACUSA

SECONDO SETTORE-SERVIZIO RISORSE UMANE – UFFICIO LEGALE

Rosolini, li 21/07/2022

Comune di Rosolini
Protocollo Generale
N. 0016377 del 22-07-2022



ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

CATANIA

postacertificata@pec.ordineavvocaticatania.it

RAGUSA

ord.ragusa@cert.legalmail.it

SIRACUSA

ord.siracusa@cert.legalmail.it

SEDE

OGGETTO: Trasmissione "avviso pubblico per la formazione e l'aggiornamento di un elenco aperto di avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del Comune di Rosolini in esecuzione alle Nuove linee guida approvate dalla G.C. con delibera n. 47/2022

Premesso che questo Ente con delibera di G.C. n. 47 del 07/06/2022, ha approvato le Nuove linee guida per la formazione e l'aggiornamento di un elenco aperto di avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del Comune di Rosolini, al fine di attivare le procedure si trasmette con la presente copia dell'avviso prot. 16316 del 21/07/2022 al fine di darne ampia divulgazione tra gli iscritti.

Cordiali saluti



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maria Morana



Comune di Rosolini
Protocollo Generale
N. 0016316 del 21-07-2022



COMUNE DI ROSOLINI

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI – SIRACUSA

SETTORE- RISORSE UMANE – UFFICIO AFFARI LEGALI

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI UN ELENCO APERTO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO CUI AFFIDARE GLI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI ROSOLINI IN ESECUZIONE ALLE NUOVE LINEE GUIDA APPROVATE DALLA G.C. CON DELIBERA N. 47/2022

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione n. 47 del 07/06/2022, la Giunta Comunale ha approvato le nuove Linee guida per la formazione e l'aggiornamento di un elenco aperto di Avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del Comune, determinando i criteri per il conferimento dei singoli incarichi.

Premesso che l'art. 17, comma I, lett. d) del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni non si applicano *“agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1); o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni”;

Dato atto che, come ha avuto modo di affermare la più recente e attenta giurisprudenza amministrativa (cfr. Tar. Campania – Salerno sentenza dell'11.07.2019, n. 1271), “il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio,

dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici. ... l'attività del professionista nella difesa e nella rappresentanza dell'ente è prestazione d'opera professionale che non può essere qualificata in modo avulso dal contesto in cui si colloca, id est l'ambito dell'amministrazione della giustizia, settore statale distinto e speciale rispetto ai campi dell'attività amministrativa regolati del codice dei contratti pubblici. Resta inteso che l'attività di selezione del difensore dell'ente pubblico, pur non soggiacendo all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, è soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare";

Ritenuto, pertanto, di poter fare riferimento per garantire il rispetto dei principi di cui al richiamato art. 4, alle disposizioni contenute nella Comunicazione interpretativa della Commissione 2006/CI 79/02 relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non disciplinate dalle direttive "appalti pubblici", secondo la quale, laddove l'appalto dovesse essere rilevante per il mercato interno, le amministrazioni pubbliche debbono comunque garantire l'obbligo di pubblicità adeguata e l'obbligo di principi predeterminati.

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, 2022/2024 approvato in via definitiva con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 27.04.2022;

Dato atto, che, fino ad oggi, nell'affidamento degli incarichi affidati dall'Amministrazione Comunale, sono stati comunque seguiti criteri di rotazione, comparativi e di economicità attingendo dall'elenco aggiornato per ultimo con Determina del R.S. n. 21 R.G. n. 112 del 10.03.2021;

Vista la necessità di affidare gli incarichi legali in conformità alle disposizioni di legge richiamate e al parere espresso dall'ANAC con la deliberazione sopra citata nonché alle nuove linee guida dettate dalla Giunta Comunale con la delibera n. 47/2022;

Visti:

- la legge n. 247/2012
- il D.M. n. 55/2014
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.i
- il D.Lgs.n. 50/2016

RENDE NOTO

Gli Avvocati iscritti all'Albo professionale in possesso dei requisiti piu' avanti indicati sono invitati, a manifestare il proprio interesse e conseguentemente a presentare la domanda di iscrizione e/o aggiornamento nell'elenco degli Avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del Comune. L'elenco unico sarà suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione 1 - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Sezione 2 - CONTENZIOSO CIVILE

Sezione 3 - CONTENZIOSO PENALE

Sezione 4 - CONTENZIOSO LAVORISTICO – PUBBLICO IMPIEGO

Sezione 5 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Sezione 6 – GIOVANI AVVOCATI

REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO

Per ottenere l'iscrizione nell'elenco, i richiedenti devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici;
- essere in possesso dei requisiti di ordine morale e professionale ex D.Lgs. n. 50/2016;
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno cinque (5) anni, eccezione fatta per la richiesta di iscrizione alla Sezione 6.;
- iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori per coloro che aspirino all'inserimento nelle relative sottosezioni;
- comprovata esperienza professionale in almeno una delle seguenti materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto del Lavoro e Diritto Tributario da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;
- possesso di una polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale con adeguati massimali per sinistro ed aggregato annuo;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
- Non trovarsi in stato di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione procedente (vedesi art 7 delle presenti linee guida) né di avere cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
- Non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni.

Possono essere iscritti nell'elenco tutti gli avvocati, singoli o associati, che ne facciano richiesta in possesso dei requisiti sopraindicati. L'iscrizione nell'elenco da parte di una associazione professionale avviene attraverso l'iscrizione dei singoli avvocati associati; nel caso di affidamento

di incarico difensivo all'associazione, il comune indicherà l'avvocato di volta in volta prescelto per l'esecuzione dell'incarico.

VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

L'elenco avrà durata illimitata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso nel sito internet istituzionale.

L'elenco si intende aperto e, pertanto, sarà aggiornato, a cura del Responsabile a cui fanno capo gli Affari Legali, con cadenza semestrale o, prima, qualora ne sorga la necessità.

L'iscrizione all'elenco consegue all'esame sulla regolarità e completezza delle istanze pervenute e della documentazione allegata, da effettuarsi a cura del Responsabile del Servizio interessato con l'ausilio di personale dallo stesso designato, con apposito provvedimento. Per le domande che, in sede di istruttoria, risultino incomplete, il Comune potrà chiedere integrazioni e/o regolarizzazioni, che dovranno essere fornite dagli interessati entro un termine perentorio che verrà di volta in volta indicato. Eventuali esclusioni verranno comunicate agli interessati nei modi di legge.

I nominativi degli Avvocati richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito e non comporta l'assunzione di impegno da parte dell'Amministrazione.

I professionisti iscritti dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco, variazione di curricula, variazione di sezioni per le quali è richiesta l'iscrizione, nonché eventuali variazioni di indirizzo e/o contatti indicati nella domanda.

In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione il Comune di Rosolini si riserva la facoltà di affidare incarichi legali anche a Professionisti non iscritti nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti di particolare complessità e/o importanza, tali da richiedere prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

L'Elenco potrà, altresì, essere usato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante, in tal caso la scelta dell'Avvocato costituisce espressione del "comune gradimento".

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di iscrizione nell'elenco dovrà contenere obbligatoriamente l'indicazione di uno o più tipi di contenzioso di competenza specifica nei quali l'istante ritiene di proporsi (Sezioni da 1 a 6).

Alla domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso vanno allegati:

- Curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto;
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità.

La domanda e gli allegati dovranno essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.rosolini.sr.it.

L'Amministrazione ha facoltà di procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto dichiarato nella domanda, nella eventuale documentazione allegata e/o nel curriculum pena esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni, ferma restando la responsabilità civile e penale che da ciò deriva.

MODALITA' DI ISCRIZIONE E UTILIZZO DELL'ELENCO

I nominativi dei professionisti inseriti nell'elenco costituiscono una banca dati di Avvocati disponibili all'assunzione di un eventuale incarico, da cui il Comune può attingere per l'affidamento degli incarichi di cui alle presenti linee guida.

L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte del professionista ad ottenere l'incarico. La redazione dell'elenco è infatti unicamente finalizzata all'individuazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficacia, pubblicità e comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali.

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta comunale su proposta dell'ufficio Affari legali formulata sulla base di una relazione del Responsabile del Settore a cui afferisce la controversia, *rationae materiae*, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente;

La scelta dei legali a cui affidare gli incarichi compete al Responsabile del Settore cui fanno capo gli Affari Legali coadiuvato dal Responsabile del servizio interessato dal contenzioso, nel rispetto del D.lgs. 50 del 2016, e secondo i criteri generali;

- a) specificità, complessità, analogia con altri incarichi conferiti, aventi lo stesso o analogo oggetto;
- b) esperienza maturata in relazione all'oggetto dell'incarico, come documentata nel curriculum presentato all'atto dell'iscrizione nell'elenco aperto;
- c) rotazione degli incarichi.

L'incarico può essere confermato anche nei successivi gradi di giudizio, nonché nelle diverse fasi del giudizio stesso, per ragioni di continuità nella difesa, salvo il caso di rinuncia dell'incaricato o di revoca per negligenza o incompatibilità sopravvenuta.

Al fine di compiere le valutazioni prodromiche al conferimento dell'incarico e stante la natura fiduciaria dell'incarico, come recentemente chiarito dal CdS con il parere n. 2109 di data 6 ottobre 2017, il responsabile del Servizio cui fanno capo gli Affari Legali provvede a richiedere un preventivo, determinato come indicato al successivo punto 6, al professionista individuato sulla base dei criteri di cui alle lettere a), b) e c).

All'atto di accettazione dell'incarico l'Avvocato dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non

accettare incarichi da parte di terzi, pubblici o privati, contro l'Ente da cui ha ricevuto incarico, per la durata del rapporto instaurato e dichiarazione di inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato.

Non possono essere incaricati gli Avvocati iscritti nell'elenco che abbiamo incarichi contro l'Ente stesso per terzi, pubblici o privati.

Il compenso professionale spettante viene determinato in base al preventivo di spesa ricevuto che comunque, non potrà essere superiore a quanto individuate nella delibera di G.C. del 18/05/2015, n. 22, riferiti ai tariffari degli scaglioni di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al D.M. n. 55/2014, ridotte del 50%. (o eventuali successivi DM di modifica delle tariffe forensi, fermo restando che, per gli incarichi già affidati, le fasi processuali già consumate saranno remunerate secondo la tariffa vigente al momento del conferimento dell'incarico).

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 101/2018 e ss.mm.ii si informa che:

- a) il trattamento dei dati personale dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura dell'Elenco per eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale;
- b) il trattamento sarà effettuato dal Servizio competente nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.
- c) I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato.
- d) Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco e l'eventuale affidamento dell'incarico professionale.


PUBBLICITA'

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Rosolini e inserito nel sito internet istituzionale dell'Ente, nonché trasmesso all'ordine degli Avvocati di Siracusa, Ragusa e Catania per maggiore pubblicità ed informazione.

Per ogni eventuale notizia inerente il presente avviso gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del procedimento dell'Ufficio Legale Sig.ra Enza Assenza Tel 0931 500278.


Rosolini, li 21.07.2022

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vincenza Assenza




LA RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Maria Morana




COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni - Siracusa

Al Comune di Rosolini

2° Settore – Ufficio Legale

Via Roma n. 2

96019 – Rosolini

Pec: protocollo@pec.comune.rosolini.sr.it

Il sottoscritto Avv. _____ nato a _____
il _____, residente in _____ Via _____
n. _____, avente Studio in _____, Via _____ n. _____,
tel. _____ mail _____ fax _____,
Pec _____, COD. FISC. _____,
P.Iva _____ iscrizione Albo Avvocati del Foro di _____
dal _____, al n. _____, Iscritto all'Albo Speciale per le Magistrature Superiori dal
_____, Polizza Assicurativa n. _____ massimale di € _____.

Eventuali variazioni dei dati comunicati, verranno rese note tempestivamente da parte del Legale,

CHIEDE

- Di essere iscritto nell'elenco degli Avvocati del Comune di Rosolini (SR) nell'ambito dell'interesse di seguito contrassegnato:
 - **Sezione 1 - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO**
 - **Sezione 2 – CONTENZIOSO CIVILE**
 - **Sezione 3 – CONTENZIOSO PENALE**
 - **Sezione 4 – CONTENZIOSO LAVORISTICO – PUBBLICO IMPIEGO**
 - **Sezione 5 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO**
 - **Sezione 6 – GIOVANI AVVOCATI**

N.B. E' facoltà del professionista indicare uno o piu' ambiti di interesse